# CITTA' di SURBO

Prov. di Lecce

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 118 DEL 30/07/2024

**OGGETTO:** Riconoscimento debito fuori bilancio Decreto Ingiuntivo n. 312/2023 - Proc. n. 679/2023 R.G., ai sensi dell`art. 194 comma 1, lett. A del D. Lgs. 267/2000.

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 10:00 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica di 1ª convocazione.

Esperito l'appello da parte de Il Segretario Generale Dott.ssa Giuliana GRASSO e verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Sig. Dott. Antonio ANTONAZZI, nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta. Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giuliana GRASSO

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti:

| Consiglieri | PRESENTI | ASSENTI |
|---|---|---|
| Trio Oronzo | Sì | |
| Antonio Antonazzi | Sì | |
| Maria Antonietta Pareo | Sì | |
| Pierluigi Bianco | Sì | |
| Adelmo Carlà | Sì | |
| Giovanni Carlino | Sì | |
| Mariapia Marini | Sì | |
| Salvatore Cataldi | Sì | |
| Martina Nuzzo | Sì | |
| Pietro Caretto | Sì | |
| Elisabetta Marra | | Sì |
| Marco Moretto | | Sì |
| Pasquale Paladini | Sì | |
| Raffaele Mancarella | Sì | |
| Filomena D'antini | | Sì |
| Giuseppe Maroccia | Sì | |
| Martina Gentile | Sì | |

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE n. 4 Servizi di Polizia Municipale

f.toDott. Salvatore CARETTO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

Il Presidente introduce l'argomento posto al terzo punto all'OdG.
Il Sindaco illustra la proposta.
Interviene il consigliere Maroccia.
Seguono interventi diversi come da allegato processo verbale.
Seguono dichiarazioni di voto: i consiglieri Gentile, Maroccia e Paladini annunciano voto contrario.
La consigliera Nuzzo per il gruppo *Surbo in Comune* annuncia il voto favorevole.
Si passa alla votazione: n. 10 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Gentile, Maroccia, Mancarella, Paladini), astenuti n. 0.
Si vota per la immediata eseguibilità: n. 10 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Gentile, Maroccia, Mancarella, Paladini), astenuti n. 0.
Si allega resoconto stenotipografico.

**Premesso che**

- nel periodo dal 2009 al 2018, l'Ente demandava alla Ditta F.lli De Carlo, con sede in San Pietro in Lama, specializzata nel recupero di residui di animali, gli interventi di rimozione e smaltimento, delle carcasse, in ossequio al dettato del Reg. Comunitario 1069/2009;

- che per mero errore non sono state liquidate le fatture di seguito specificate con relativo DDT:

- N. 504 del 31/08/2009 per €. 384,00 (DDT n. 634/D del 04.08.2009 – DDT n. 678/D del 16.08.2009 maggiorazione per servizio festivo);

- N. 817 del 30/09/2012 per €. 166,34 (DDT n. 394/B del 05.09.2012 peso eccedente 30 Kg.);

- N. 102 del 31/03/2013 per €. 306,06 (DDT n. 87/B del 08.03.2013 – maggiorazione servizio fuori orario);

- N. 382 del 30/06/2013 per €. 156,05 (DDT n. 205/B del 11.06.2013);

- N. 761 del 30/09/2013 per €. 156,05 (DDT n. 785/A del 26.09.2013);

- N. 1435 del 31/12/2013 per €. 188,45 (DDT n. 660/B del 03.12.2013 peso eccedente 30 Kg.);

- N. 650 del 31/08/2014 per €. 157,34 (DDT n. 39/F del 14.08.2014);

- N. 55 del 28/02/2015 per €. 157,34 (- iva s.p.) €. 128,97 (DDT n. 114/A del 17.02.2015);

- N. 531 del 30/06/2015 per €. 308,58 (- iva s.p.) €. 252,93 (DDT n. 39/D del 18.06.2015 e DDT n. 207/B del 25.06.2025 Kg. 100 eccedenti);

- N. 532 del 13/07/2015 per €. 103,70 (- iva s.p.) €. 85,00 (DDT n. 207/B del 25.06.2015;

- N. 813 del 30/04/2015 per €. 308,58 (- iva s.p.) €. 252,93 (DDT n. 329/E del 10.092015 Kg. 70 eccedenti e DDT n. 666/A del 19.09.2015);

- N. 124 del 30/04/2016 per €. 308,58 (- iva s.p.) €. 252,93 (DDT n. 136/A del 22.03.2016 e DDT n. 12/I del 23.03.2016);

- N. 213 del 06/03/2018 per €. 1.711,26 (- iva s.p.) €. 1.402,67 (DDT n. 268/A del 02.05.2017, DDT n. 448/A del 28.05.2017 maggiorazione ritiro fuori orario, DDT n. 548/A del 12.08.2017, DDT n. 296/B del 23.08.2017, DDT n. 316/E del 14.10.2017, DDT n. 786/A del 24.11.2017 e DDT n. 134/G del 06.12.2017);

- N. 1779 del 17/12/2018 per €. 1.388,03 (- iva s.p.) €. 1.137,73 (DDT n. 107/A del 16.02.2018, DDT n. 16/H del 24.02.2018, DDT n. 20/G del 26.02.2018, DDT n. 47/I del 27.02.2018, DDT n. 63/B del 08.03.2018, DDT n. 89/B del 26.03.2018, DDT n. 157/I del 20.08.2018 e DDT n. 198/I del 17.10.2018**;**

- che in data 07.12.2022, la Ditta F.lli De Carlo, tramite il proprio legale, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale Ordinario di Lecce – Sez. Comm.le nei confronti del Comune di Surbo per il pagamento della somma "€. *5.027,46 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT dal sorgere di ogni singola obbligazione sino al soddisfo, nonché delle spese e competenze del ricorso…";*

** che il Tribunale di Lecce – Sez. Comm.le ha emesso decreto ingiuntivo N. 312/2023 del 09/02/2023 con cui ingiungeva al Comune di Surbo di pagare:

- "*la somma di €. 5.027,46;*

- *gli interessi come da domanda;*

- *le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €. 76,00 per spese ed €.500,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge, avvertendo la parte ingiunta di proporre opposizione contro il presente decreto […] nel termine perentorio di 40 gg. Dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo";*

-che in data 02/05/2023 il legale della Ditta F.lli De Carlo notificava il decreto di esecutorietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis della legge n. 53/1993 (Prot. N. 11593);

Preso atto della relazione del Responsabile del Settore competente che si allega per farne parte integrante e sostanziale da cui si evince:

a) che le prestazioni sono state rese senza indugio per motivi igienico-sanitari da parte della ditta suddetta incaricata su invito dell'organo accertatore e di vigilanza e, pertanto si è ritenuto non necessario proporre opposizione per evitare maggiori spese

b) che a tal fine è seguita corrispondenza anche per le vie brevi con il legale e la stessa ditta per ottenere una riduzione della somma richiesta con il decreto ingiuntivo;

c) che la ditta dopo diversi contatti ha operato una riduzione pari ad euro 500,00 sulla complessiva

somma di € 7.335,47;

**Precisato che:**

la soccombenza giudiziale rientra nelle ipotesi di riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL di competenza del Consiglio Comunale;

** tale passività rientra altresì nella fattispecie di cui alla lettera e) dell'art.194 del dlgs267/00 che prevede il riconoscimento "*della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3 dell'art.191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";*

**Valutato che** la situazione sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio, a norma dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, co. 1, lett. a), e che conseguentemente sussiste l'obbligo di procedere al riconoscimento della legittimità di tale debito fuori bilancio in considerazione degli elementi costitutivi sinora richiamati, come derivanti dal decreto ingiuntivo con formula esecutiva, sopra menzionata;

**Atteso che** l'art.194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

**Verificato che**, secondo l'orientamento della Corte dei Conti anche i decreti ingiuntivi (esecutivi e non opposti) rientrano nel novero dei provvedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 194 del TUEL (cfr., *ex multis,* Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Basilicata Deliberazione n. 121/2013/PAR, del 27.11.2013; Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per l'Emilia Romagna 242/2013/PAR, del 25.06.2013);

**Preso atto** del recente parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base al quale "[ … ] *La giurisprudenza*

*della Corte di Conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive (decreti ingiuntivi) di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente) ai sensi del quale: "… i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194…" sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei Conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura, quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'Ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio. [ … ]";*

**Ritenuto, pertanto, che:**

- il decreto ingiuntivo di cui trattasi rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio, di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 (sentenze esecutive), con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, in quanto nel caso di specie nessun

margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale il quale, con deliberazione del riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità de debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- l'art. 193 del TUEL al comma 2 prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio;
- allo stato, così come ut supra, si ritiene necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 – comma 1, lett. a) – del D. Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii, il cui importo complessivo è pari ad euro 6.835,47 a saldo e stralcio ed a tacitazione di ogni altra pretesa, così come ridotto a seguito di richieste dell'ufficio, della somma di € 500,00*;*

**Richiamato** l'art. 23, comma 5 della legge n. 289/2022, ai sensi del quale "*i provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dall'amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti*";

**Richiamata** la legge n. 213/2012 che ha inciso in modo significativo sulla disciplina relativa all'organo di revisione degli enti locali, individuando tra i nuovi compiti dell'organo di revisione il parere sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni;

**Visto** il parere favorevole n. 104/2024 rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria acquisito al Prot. Gen. n. 18322 del 17/07/2024 in ordine alla proposta di deliberazione di riconoscimento del presente debito fuori bilancio;

**Richiesti ed acquisiti**, sulla presente proposta, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Ritenuto che** sussistono i presupposti di cui sopra per il riconoscimento del debito fuori bilancio

**DELIBERA**

**- di riconoscere** la legittimità del debito fuori bilancio di cui in premessa pari alle somme ingiunte dal Tribunale Ordinario di Lecce – Sezione Commerciale, con il decreto ingiuntivo n. 679/2023, così come ridotte all'importo di € ***6.835,47;***

**- di dare atto** che come da relazione i servizi sono stati effettivamente resi "*con conseguente utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";*

**- di dare atto** che per la suddetta somma del debito fuori bilancio di € ***6.835,47,*** trova copertura al Titolo 1 Missione 9 Programma 3 Capitolo 1574;

**- di trasmettere** la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge n. 289/2002;

**- di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa unanime e separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Il Presidente del Consiglio
F.to (Dott. Antonio ANTONAZZI)

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Giuliana GRASSO)

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00**

[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 06/08/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data 06/08/2024

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to_____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Giuliana GRASSO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 118 del 30/07/2024 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Firma e Timbro dell'Ufficio

DATA ……..